

Sent. n. 1/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai Magistrati:

dott. Andrea RUSSO Presidente

dott. Tommaso SALAMONE Consigliere

dott. Pietro MALTESE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 19206 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro SANTAGADA Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Damonte presso il cui studio in Genova, Via Corsica n. 10/4 è elettivamente domiciliato;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2012 dal Consigliere dott. Pietro Maltese;

Udito l'Avv. Giovanni Ranzani, delegato dall'Avv. Roberto Damonte, per il convenuto;

Udito il Pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale dott. Silvio Ronci;

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato in data 17 aprile 2012 il P.M. contabile ha citato in giudizio Santagada Angelo, ispettore capo della Polizia di Stato, per sentirlo

condannare al risarcimento del danno a favore dell'Erario, quantificato nella complessiva misura di euro 171.581,64, di cui euro 100.000,00 a titolo di danno all'immagine, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese di giudizio.

Secondo l'ipotesi accusatoria il predetto Santagada, in qualità di coordinatore della Sezione Motorizzazione dell'Ufficio tecnico logistico della Questura di Genova, si è indebitamente appropriato, attraverso ripetuti prelievi, della complessiva somma di € 81.581,64 affluita sul conto corrente n. 1912/80 presso la banca CA.RI.GE. Ag. 71 di Genova, intestato alla Questura.

Sul predetto conto, acceso su suggerimento dello stesso Santagada, venivano accreditati gli assegni con i quali le Compagnie di assicurazione provvedevano a liquidare i danni subiti da autoveicoli della Polizia coinvolti in incidenti stradali ed erano legittimati ad operare, con firma disgiunta, il dirigente dell'Ufficio tecnico logistico, vice questore aggiunto Stefano Iardella e il convenuto Santagada. Di fatto, dall'apertura del conto nell'agosto del 2004 fino al maggio del 2009, risulta avere effettuato operazioni di versamento e di prelievo esclusivamente quest'ultimo, in qualità di coordinatore del predetto Ufficio tecnico.

I fatti sopra esposti hanno anche formato oggetto di un procedimento penale a carico del convenuto, definito con sentenza del G.I.P presso il Tribunale di Genova n. 1229/2010 del 15.11.2010, emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e passata in giudicato, con la quale al Santagada, imputato per una serie di reati, tra cui quello di peculato, in relazione all'accusa di essersi appropriato della somma di € 81.581,64 di cui è causa, è stata inflitta la pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Per gli stessi fatti il Santagada è stato sottoposto anche a procedimento disciplinare che ha avuto quale esito la destituzione dal servizio dell'incolpato, con decorrenza dal 20 gennaio 2010.

Con decreto del Presidente di questa Sezione del 13 gennaio 2012 è stato autorizzato il sequestro conservativo ante causam dei beni mobili, dei crediti e dei beni immobili del convenuto, sequestro confermato, fino alla

concorrenza della somma di € 121.581,64, dal giudice designato con ordinanza del 21 febbraio 2012.

La difesa del Santagada, con comparsa di costituzione depositata in data 20 luglio 2012, ha eccepito:

- la nullità dell'atto di citazione, per manifesta genericità degli addebiti contestati e delle condotte dannose;
- l'assenza di dolo nella condotta del convenuto, potendo allo stesso al più attribuirsi un comportamento connotato da colpa lieve;
- l'insussistenza del danno erariale in quanto il Santagada versava gli assegni inviati dalle Compagnie di assicurazione sul conto corrente ed effettuava prelievi in contanti dal suddetto conto per pagare direttamente i carrozzieri o per effettuare i versamenti in Tesoreria;
- la violazione dell'art. 17 comma 30 - ter della [legge n. 102/2009](#) e dell'[art. 7 della legge n. 97/2001](#), in relazione alla contestazione di danno all'immagine, in quanto il citato art. 7 subordina l'azione di risarcimento all'emissione di sentenza irrevocabile di condanna, che nel caso di specie difetterebbe, non potendosi alla stessa assimilare la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
- la mancanza dei presupposti per la sussistenza del danno all'immagine, stante l'assenza della "vasta eco nei mass media locali" affermata dalla Procura.

Nell'odierna udienza l'avv. Ranzani ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive di cui alla memoria di costituzione, integralmente richiamata.

Il P.M., nel riportarsi alle argomentazioni di cui all'atto di citazione, ha oralmente controdedotto, insistendo nelle richieste.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dal convenuto, sulla base di una pretesa manifesta genericità degli addebiti contestati e delle condotte dannose, che si assumono individuate unicamente con rinvio a quanto emerso in sede di indagine penale.

L'eccezione non è fondata.

Contrariamente all'assunto dell'eccipiente, nella citazione risultano indicati, in maniera specifica, tutti gli elementi di fatto necessari per la completa cognizione dell'oggetto della causa e per la valutazione della condotta del convenuto.

Pacifica, inoltre, l'ammissibilità del rinvio alla sentenza penale avente ad oggetto i fatti produttivi di danno erariale e agli altri documenti che provengano dal procedimento su cui quella sentenza è andata a formarsi, in quanto gli stessi possono costituire utili elementi dai quali il giudice può trarre argomenti di prova ai fini del decidere sulla domanda di risarcimento del danno erariale.

Nel merito, l'ipotesi accusatoria deve ritenersi fondata.

Risulta agli atti che il Santagada, in qualità di coordinatore della Sezione Motorizzazione dell'Ufficio tecnico logistico della Questura di Genova, aveva la disponibilità del conto corrente n. 1912/80 intestato al predetto Ufficio, acceso presso la CARIGE, Agenzia 71 di Genova. Dalla documentazione bancaria acquisita emerge che nel periodo 2004-2009 sono affluiti sul conto in questione euro 198.688,05 e che nello stesso periodo il Santagada ha operato ripetuti prelievi per un ammontare complessivo di euro 191.975,86, a fronte dei quali risultano effettuati versamenti in Tesoreria di euro 110.394,22. Poiché tutte le somme affluite sul conto e dal convenuto successivamente prelevate avrebbero dovuto essere versate presso la Tesoreria dello Stato, cui erano fin dall'origine destinate, atteso che il conto stesso era stato (sia pure irregolarmente) acceso proprio allo scopo di cambiare gli assegni e consentire il versamento in contanti delle somme corrispondenti, il convenuto deve ritenersi responsabile dell'omesso versamento della differenza di euro 81.581,64 della quale, anche sulla base delle risultanze istruttorie relative al processo penale definito con sentenza

del G.I.P. presso il Tribunale di Genova, appare essersi indebitamente appropriato, causando un danno di pari ammontare all'Amministrazione di appartenenza.

La difesa del convenuto deduce a tal proposito l'inesistenza del danno e della dolosa condotta antigiuridica attribuita a quest'ultimo, affermando che il comportamento del Santagada può tutt'al più considerarsi connotato da colpa lieve.

Secondo la difesa, infatti, premesso che l'accensione nell'agosto del 2004 del conto presso la CA.RI.GE. si era resa necessaria in quanto la Tesoreria non accettava più versamenti effettuati con assegni, il Santagada si sarebbe limitato ad utilizzare il suddetto conto per il versamento degli assegni emessi dalle compagnie di assicurazione a titolo di liquidazione dei danni conseguenti ai sinistri ed a prelevare successivamente il denaro contante corrispondente per il definitivo versamento in Tesoreria o per il pagamento diretto dei carrozzieri.

Le affermazioni della difesa, oltre a non attenuare le responsabilità del Santagada, non appaiono convincenti sul piano fattuale.

In primo luogo si osserva che l'irregolare accensione del conto in questione è stata sollecitata dallo stesso Santagada, come emerge dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal diretto superiore di quest'ultimo, vice questore aggiunto Stefano Iardella, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 24 novembre 2009, dal quale risulta che "nell'agosto 2004 fu lo stesso Santagada che mi rappresentò il fatto che la Banca d'Italia non accettava più il deposito di assegni circolari intestati all'Amministrazione e pertanto sarebbe stato necessario il versamento in contanti presso la stessa banca d'Italia di tutte le somme di denaro di cui agli assegni circolari intestati all'Amm.ne; conseguentemente si rese necessario l'apertura del conto di cui sopra."

Tale necessità era, inoltre, assolutamente insussistente, come confermato dalla nota della Sezione di Tesoreria dello Stato di Genova in data 25 novembre 2009 diretta alla Polizia giudiziaria, nella quale si osserva che "non sono intervenute variazioni, a far tempo dall'anno 2004, in ordine alle modalità di versamento in Tesoreria degli assegni bancari".

Si è trattato, pertanto, di una iniziativa del Santagada che per riservare a sé stesso la gestione delle somme relative al risarcimento dei danni da incidenti stradali e i rapporti con i carrozzieri, da lui fiduciarmente scelti, ha indotto i vertici della Questura ad autorizzare una anomala gestione di questa tipologia di entrate dello Stato, fatte transitare su un conto corrente bancario prima di affluire in Tesoreria.

Tra l'altro, come precisato dallo stesso Iardella, nel verbale di sommarie informazioni, in detto conto non sarebbero dovuti affluire tutti i tipi di risarcimento (come invece è avvenuto) ma solo quelli relativi ai casi di concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti. Per gli altri sinistri (denominati "interamente attivi"), infatti, "quanto meno a partire dagli inizi del 2005, le assicurazioni dei veicoli coinvolti versavano l'intero importo delle liquidazioni ai carrozzieri presso cui erano riparate le auto della Polizia".

Quest'ultima circostanza è confermata sia dalle specifiche direttive in tal senso impartite dal Ministero dell'Interno, sia dalle comunicazioni del Questore che, con riferimento ad ogni singolo incidente, informava il suddetto Ministero dell'intervenuta riparazione dell'autovettura coinvolta e del pagamento diretto del carrozziere da parte della Compagnia assicuratrice.

Soggiunge la difesa, a tal proposito, che a volte era il Santagada che provvedeva a pagare direttamente i carrozzieri, dopo avere incassato gli assegni inviati dalle Compagnie di assicurazione. Spesso, infatti, nonostante la delega di pagamento diretto ai riparatori, gli assegni venivano intestati ugualmente alla Questura. Negli altri casi, l'immediato versamento in Tesoreria delle somme prelevate dal conto non sarebbe stato effettuato "per mancanza di personale", con conseguente custodia delle stesse presso gli Uffici della Motorizzazione.

Le argomentazioni non sono convincenti.

A parte il fatto che le somme depositate sul conto non avrebbero potuto essere utilizzate dal Santagada per effettuare pagamenti (ai carrozzieri) cui lo stesso non era autorizzato e, tra l'altro, nella irrituale forma "brevi manu", se fosse vero, come sostenuto (ma non provato) dalla difesa, che a volte le somme oggetto dei prelievi venivano utilizzate per il pagamento diretto dei

carrozzeri, non si comprende il motivo per cui detti prelievi venissero effettuati in contanti o con assegni intestati "a se stesso", come risulta dagli atti, e non con assegni bancari o circolari intestati ai carrozzieri creditori che avrebbero lasciato certamente traccia dei pagamenti eseguiti e dei rispettivi destinatari.

Non risulta, inoltre, alcun riscontro dei pagamenti che il Santagada afferma di avere effettuato direttamente ai carrozzieri se non, forse, in due casi: il primo relativo ad un pagamento effettuato alla Carrozeria Smirne per l'auto targata Polizia F1285 ed il secondo relativo al pagamento diretto al titolare della Carrozeria Passaggi per la riparazione effettuata sull'autovettura targata BG 825 KL (in quel caso il danno era stato risarcito direttamente dal responsabile del sinistro e non dalla compagnia di assicurazione).

In tutti gli altri casi, dalla documentazione allegata agli atti risultano, invece, per quanto attiene ai sinistri attivi, le deleghe all'incasso diretto della somma concordata con il perito della società assicuratrice rilasciate dal Santagada al titolare della carrozzeria e le relative comunicazioni al Ministero dell'Interno a firma del Questore nelle quali si attesta che l'autoveicolo è stato riparato con pagamento diretto al riparatore da parte della società assicuratrice.

Con riferimento poi al mancato versamento in Tesoreria dei prelievi in contanti per "mancanza di personale" non si comprende il motivo per cui il convenuto stesso, dopo avere effettuato il prelievo, non provvedesse direttamente e contestualmente anche al suddetto versamento.

Inammissibile è, infine, la richiesta di ulteriori indagini istruttorie e di acquisizione di documentazione relativa agli incidenti stradali nei quali risulterebbero coinvolte le vetture della Polizia.

In disparte la genericità della richiesta e il disordine contabile da cui era caratterizzata l'anomala gestione del Santagada che non consentirebbe verifiche attendibili circa la destinazione delle somme prelevate (manca una sistematica annotazione degli assegni ricevuti e depositati sul conto corrente e dei corrispondenti versamenti in Tesoreria, nonché delle somme che si assumono direttamente versate ai carrozzieri con specifico riferimento

ai singoli incidenti), la qualità di agente contabile assunta dal Santagata a causa del "maneggio" del denaro affluito nel conto corrente, impone allo stesso l'obbligo della rendicontazione delle somme prelevate, rimanendo il medesimo debitore delle somme delle quali non dimostri il corretto utilizzo.

Il convenuto deve ritenersi, pertanto, responsabile del danno dolosamente cagionato all'Amministrazione, quantificato in euro 81.581,64, pari alla differenza tra le somme prelevate dal conto in questione e quelle che risultano versate alla Tesoreria dello Stato. Dalla predetta somma occorre dedurre euro 10.000,00 già rimborsate a titolo di parziale risarcimento del danno erariale, come risulta dalla nota del Ministero dell'Interno del 10 febbraio 2011 diretta alla Questura di Genova, ed il danno va, quindi, determinato in 71.581,64 euro.

Con riferimento all'ulteriore contestazione del danno all'immagine valutato dalla Procura attrice in euro 100.000,00, la difesa del convenuto eccepisce l'inammissibilità della domanda, deducendo l'insussistenza delle condizioni cui la stessa è subordinata ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, della [legge n. 102/2009](#) e, nel merito, l'inesistenza del danno in questione, sia per l'assoluta "irrelevanza del fenomeno mediatico conseguente alla vicenda che per stessa ammissione della Procura non è andato oltre il livello locale", sia per non avere l'Amministrazione dimostrato di avere sostenuto oneri finanziari finalizzati alla riparazione della asserita lesione dell'immagine.

L'eccezione di inammissibilità non è fondata.

Secondo la difesa l'art. 17, comma 30 ter, della [legge n. 102/2009](#), richiamando l'art. 7, della [legge n. 97/2001](#) e facendo riferimento, ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'azione risarcitoria, alle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, escluderebbe la possibilità di agire per il risarcimento del danno all'immagine nell'ipotesi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., non potendo quest'ultima essere qualificata sentenza di condanna.

Il Collegio osserva a tal proposito che se il profilo prevalentemente "negoziale" della sentenza di "patteggiamento" e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove caratteristica della



pronuncia emessa a seguito dell'ordinario svolgimento della fase dibattimentale, impedisce di attribuire alla pronuncia ex art. 444 del c.p.p. la natura di decisione di condanna, gli effetti della stessa sono normativamente regolati con un rinvio alla disciplina propria delle sentenze di condanna, alle quali quest'ultima è equiparata per espressa previsione legislativa (art. 445, comma 1-bis, del c.p.p.).

D'altra parte l'imputato, facendo richiesta di applicazione della pena, allo scopo di fruire di una molteplicità di benefici, rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, non negando la propria responsabilità. Inoltre, a norma dell'art. 444, comma 2, c.p.p., la sentenza che accoglie la richiesta di applicazione della pena è subordinata al superamento di un vaglio "preliminare" da parte del giudice penale, il quale deve in primo luogo verificare di non dover pronunciare, sulla base degli atti acquisiti, sentenza di proscioglimento dell'imputato stesso a norma dell'art. 129 c.p.p.

Detta sentenza contiene, quindi, un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato, la cui richiesta di applicazione della pena esonera il giudice dall'obbligo di espressa motivata dichiarazione in tal senso, tanto è vero che laddove di fronte ad una sentenza irrevocabile ex art. 444 c.p.p. il giudice civile ritenga di non dover sposare gli effetti del valore probatorio della pronuncia, dovrà illustrarne i motivi, incorrendo diversamente in un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione (orientamento predominante della giurisprudenza di legittimità: ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 22/02/2011, n. 4258; Cass. Civ., Sez. V, 03/12/2010, n. 24587; Cass. Civ., Sez. lav., 09/03/2009, n. 5637; Cass. Civ., Sez. lav., 08/01/2008, n. 132; Cass. Civ., Sez. Un., 31/07/2006, n. 17289).

Parimenti infondata è la dedotta inconfigurabilità di un danno all'immagine dell'amministrazione, pur in presenza di un comportamento penalmente rilevante e assolutamente contrario ai doveri di fedeltà del dipendente, qualora l'Amministrazione non dimostri di avere sostenuto oneri finanziari finalizzati alla riparazione della asserita lesione dell'immagine.

Osserva in proposito il Collegio che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono concordi nel riconoscere che il danno materiale vero e proprio costituisce solo uno degli aspetti del danno erariale, certamente quello più

ricorrente, ma sicuramente non l'aspetto esaustivo di esso e che accanto alla nozione naturalistica e tradizionale di danno, intesa quale diminuzione patrimoniale, è venuta nel tempo affermandosi una nozione di nocimento intesa come perdita di qualsiasi bene-utilità meritevole di protezione secondo l'ordinamento.

Questo più avanzato approccio alla valutazione del danno consente di tenere conto di tutte le conseguenze dannose provocate da un determinato comportamento, non più limitate al pregiudizio fisico-naturalistico, ma estese al complessivo patrimonio del soggetto leso, inteso come complesso di valori, di beni, di potenzialità.

In particolare, l'approdo della giurisprudenza della Corte di legittimità in merito alla configurabilità e risarcibilità del danno all'immagine della P.A. si è attestato su una linea interpretativa che fa rifluire nella nozione di danno non patrimoniale quelle fattispecie di danno derivanti dalla lesione di una situazione giuridica riconducibile ai diritti fondamentali della persona.

Tale linea è espressa nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003, secondo cui nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assumono posizione preminente i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (art. 2 Cost.), il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del cod. civ. deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.

Il principio della risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali, inizialmente riferito alle sole persone fisiche, è stato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 12929 del 2007) ritenuto applicabile anche alle persone giuridiche ed in genere agli enti collettivi, in caso di compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, tra i quali è da annoverare il diritto all'immagine. Quest'ultima è, infatti, un bene-valore coesistente all'esercizio concreto dei poteri e delle funzioni pubbliche che l'ordinamento assegna all'Amministrazione, così che l'esigenza di una sua tutela nasce dalla necessità di assicurare la coerenza dell'azione dei pubblici poteri con i precetti costituzionali del buon andamento, della

correttezza e dell'efficienza contemplati nell'art. 97 della Costituzione, necessari al migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Ne discende che concretandosi il fatto lesivo dell'immagine in una deminutio dell'apprezzamento dei consociati e, quindi, in una incidenza negativa sull'agire degli organi dell'ente collettivo e per loro tramite dell'ente stesso, che innegabilmente risente della considerazione, in termini di credibilità, buona organizzazione e trasparenza che dell'ente hanno i consociati, viene a determinarsi un danno come conseguenza diretta di detta lesione, danno che è risarcibile indipendentemente dal fatto che abbia immediati riflessi in termini economici, cioè che si tratti di un danno patrimoniale quantificabile sulla base delle spese necessarie per il ripristino.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. I, n.222/A/2004; Sez. Lazio n. 439/03; Sez. Lombardia n. 284/08), la quantificazione del danno in questione è da effettuarsi in via equitativa, ex art. 1226 del cod. civ., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e di parametri di valutazione sia di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all'entità dell'arricchimento, sia di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione, sia, infine, di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, all'eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media che, pur non integrando la lesione del bene tutelato, incidono sul quantum del danno risarcibile (in termini, tra le tante, SS. RR. n.10/2003/QM del 23 aprile 2003; Sez. I, 18 giugno 2004 n.222, Sez. Lombardia, nn. 284/08, 528/08, 540/08).

Applicando i suddetti parametri, nel caso di specie la sussistenza del danno all'immagine dell'Amministrazione a seguito dei fatti ascritti al convenuto non può essere messa in dubbio, attesa la gravità degli stessi e tenuto conto del ruolo di coordinatore di un ufficio rivestito dall'autore, della notevole entità delle somme di cui lo stesso risulta essersi appropriato, delle modalità con cui è stato perpetrato l'evento pregiudizievole per l'Erario, avendo il Santagada approfittato della particolare situazione di fiducia nello stesso

riposta dai superiori che ha determinato un allentamento dei controlli sulla gestione cui era preposto, della reiterazione delle condotte delittuose, protrattasi per oltre quattro anni, della negativa impressione suscitata, nell'opinione pubblica locale ed anche all'interno della stessa Amministrazione, dalla diffusione del fatto delittuoso operata dai mass-media che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, ha avuto notevole ed ampia eco sulla stampa, come risulta dagli articoli dei quotidiani allegati agli atti di causa.

Per i motivi sopra evidenziati il Collegio conclusivamente ritiene sussistente la responsabilità del Santagada anche con riferimento all'ulteriore profilo del danno all'immagine, quale diretta conseguenza del comportamento doloso posto in essere, danno che può equitativamente determinarsi in euro 20.000,00 e che si aggiunge al danno patrimoniale come innanzi quantificato in euro 71.581,64.

Alla condanna per la sorte capitale fa seguito quella ulteriore per rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 18 maggio 2009 (data di revoca dell'autorizzazione ad operare sul conto) ed interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Nei limiti di cui all'importo della condanna, il disposto sequestro si converte in pignoramento.

P.Q.M.

La Corte di conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, condanna il convenuto Santagada Angelo al risarcimento del danno a favore dell'Erario determinato in complessivi € 91.581,64, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 18 maggio 2009.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza al pagamento.

Nei limiti di cui all'importo della condanna, il disposto sequestro si converte in pignoramento.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi €836,52 (ottocentotrentasei/52).

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 settembre 2012.